BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

(Guida OPM)

(Data di applicazione: 16 giugno 2025)

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

INDICE

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA 4
CAPITOLO I 4
I.1 Ambito di applicazione 4
I.2 Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema 4
I.3 Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria 5
I.4 Comunicazioni con la Banca d'Italia 5
I.5 Regolamento operazioni di politica monetaria 6
I.6 Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative 6
I.7 Accesso alle operazioni di politica monetaria a seguito di fusione 7
I.8 Richiesta di recesso da parte della controparte 8
CAPITOLO II 9
II.1 OMA - Requisiti tecnico operativi 9
II.2 OMA - Richiesta di abilitazione 10
II.3 OMA - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione 10
II.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta 11
II.4.1 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Annuncio 11
II.4.2 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione delle controparti 12
II.4.3 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione in *contingency* 12
II.4.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta – Comunicazioni di cui all'articolo 5 del CQ OMA 13
II.4.5 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Dati per il regolamento 13
II.5 Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 14
II.5.1 Opzione di rimborso anticipato volontario - Annuncio da parte della Banca d'Italia e ricezione delle notifiche di rimborso delle controparti 14
II.5.2 Rimborsi anticipati – Dati per il regolamento 15
II.6 OMA – Regolamento e costituzione delle garanzie 16
II.7 Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative 17
CAPITOLO III 19
III.1 SF - Operazioni su iniziativa delle controparti- Requisiti tecnico operativi 19
III.2 SF - Richiesta di abilitazione 20
III.3 SF - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione 21
III.4 SF - Limiti orari per l'accesso 22
III.5 SF - Estinzione 22
III.6 Deposito overnight (DO) - Accesso 23
III.7 DO - Accesso in contingency 23
III.8 DO - Costituzione 23
III.9 DO - Rimborso e calcolo degli interessi 24
III.10 Rifinanziamento marginale (RM) 24
III.11 RM a richiesta - Accesso 25
III.12 RM a richiesta - Accesso in *contingency* 25
III.13 RM a richiesta - Erogazione 26

III.14 RM a richiesta - Interessi e rimborso 26
III.15 RM automatico - Accesso 27
III.16 RM automatico - Erogazione 27
III.17 RM automatico - Interessi e rimborso 27
CAPITOLO IV 29
IV.1 - SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti 29
IV.2 - SWAP: Abilitazione 29
IV.3 - SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta 29
SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI 30
CAPITOLO V 30
V 30
.1 Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee - Requisiti tecnico operativi 30
V.2 Operazioni USD - Richiesta di abilitazione 30
V.3 Operazioni USD - Svolgimento mediante procedura d'asta 30
V.4 - Regolamento 31

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

CAPITOLO I

I.1 Ambito di applicazione

La presente Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (Guida OPM) illustra le modalità tecnico operative di conduzione delle operazioni di politica monetaria e descrive i requisiti e le procedure di abilitazione per potervi accedere.

Per le caratteristiche generali riferite all'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema e per quelle relative ai singoli programmi descritti nella presente Guida, si rimanda:

- all'Indirizzo della Banca centrale europea (di seguito BCE) del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60), (di seguito "Caratteristiche generali"), così come successivamente modificato e integrato. Il più recente testo consolidato dell'Indirizzo in vigore è disponibile sul sito Internet EurLex[1];
  - ;
- per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) al sito della Banca d'Italia Operazioni di finanziamento in valuta tramite asta e al documento della BCE *US dollars collateralised operations*.

Le norme dell'Eurosistema sono attuate dalla Banca d'Italia mediante disposizioni contrattuali e modalità tecniche operative definite nel presente documento.

I.2 Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Nei successivi paragrafi si illustrano le modalità tecnico operative di conduzione delle seguenti operazioni di politica monetaria e i relativi adempimenti delle controparti interessate:

- operazioni di mercato aperto in euro svolte mediante procedura d'asta, quali ad esempio operazioni di rifinanziamento principali (MRO), operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di durata superiore a una settimana (LTRO), certificati di debito della BCE (ECB DC), depositi a tempo determinato (FTD);
- operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities), distinte in operazioni di rifinanziamento marginale e di deposito overnight;
- operazioni di swap in valuta per fini di politica monetaria;
- operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee.

[1] Per la versione consolidata più recente, utilizzare la chiave di ricerca: 02014O0060.

Con riferimento alle operazioni di politica monetaria gestite in ECMS[2] - OMA di rifinanziamento e FTD, operazioni di rifinanziamento marginale, e operazioni di finanziamento in valuta - sono altresì forniti taluni rimandi alla "Guida ECMS per le controparti italiane" (di seguito "Guida ECMS")[3] per ulteriori dettagli tecnico operativi.

I.3 Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria

Gli enti creditizi con sede operativa in Italia che intendono accedere alle operazioni di politica monetaria devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 3 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria.

Nel presente documento, sono indicati i requisiti tecnico operativi per ciascuno strumento o operazione.

I.4 Comunicazioni con la Banca d'Italia

Prima di avviare l'iter per l'abilitazione gli enti creditizi interessati possono richiedere informazioni e assistenza alla Filiale competente[4].

In seguito, tutte le comunicazioni con la Banca d'Italia inerenti i contratti di politica monetaria si effettuano via PEC all'indirizzo della Filiale competente, salvo i casi in cui non sia diversamente previsto, con le modalità indicate nei paragrafi "Richiesta di abilitazione" relativi a ciascuna operazione.

Per le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di politica monetaria si forniscono i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail, PEC e SWIFT delle strutture della Banca d'Italia coinvolte nelle operazioni di politica monetaria (Allegato H alla presente Guida).

In caso di fusione, si osservano le disposizioni del paragrafo I.7.

---

[2] L'Eurosystem Collateral Management System (ECMS) è la piattaforma dell'Eurosistema utilizzata dalla Banca d'Italia, fra l'altro, per i) la gestione e la movimentazione delle garanzie depositate dalle proprie controparti a fronte delle "operazioni di finanziamento dell'Eurosistema" (come definite dall'articolo 2, lett. 31, delle Caratteristiche generali) e delle operazioni di finanziamento in valuta (ad esempio le operazioni di anticipazioni di dollari statunitensi) nonché ii) per la predisposizione delle partite di regolamento connesse alle "operazioni di finanziamento dell'Eurosistema" e alla raccolta di depositi a tempo determinato.
Per "operazioni di finanziamento dell'Eurosistema" si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e gli acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS (il credito fornito nell'ambito dell'elaborazione in contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2 dell'Appendice IV all'Allegato I della Target Guideline

[3] La Guida ECMS è consultabile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

[4] Per Filiale competente si intende la Filiale della Banca d'Italia presso la quale l'ente creditizio intende sottoscrivere i contratti o che già gestisce il rapporto contrattuale dello stesso ente per altre operazioni di politica monetaria.

La controparte comunica alla Filiale competente e al Servizio OPM le variazioni dei dati di cui all'articolo 9, comma 5, delle CG OPM, tramite PEC.

I.5 Regolamento operazioni di politica monetaria

Il regolamento delle operazioni di politica monetaria avviene con le modalità previste nel presente documento per ciascun tipo di operazione.

Le obbligazioni di pagamento di somme di denaro in euro vengono regolate:

- nel caso di operazioni di mercato aperto e di rifinanziamento marginale, a mezzo di movimentazione in addebito o in accredito del conto MCA di default in TARGET, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto e dall'articolo 12 bis del Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti,
- nel caso di operazioni di deposito overnight, a mezzo di movimentazione in addebito del conto MCA di default, e/o dei conti MCA diversi da quello di default, degli RTGS DCA, degli RTGS sub-account, dei TIPS DCA in TARGET e a mezzo di movimentazione in accredito del conto MCA di default in TARGET,

L'avvio a regolamento da parte di ECMS delle disposizioni di pagamento in euro relative alle OMA di rifinanziamento (inclusi i relativi rimborsi anticipati, c.d. early repayment), alle operazioni di rifinanziamento marginale[5], e a quelle di raccolta di depositi a tempo determinato nonché, ove del caso, le relative verifiche di sufficienza del *collateral* sono effettuati, in prima istanza, in *netting*. Ai fini del *netting,* il sistema ECMS considera separatamente le operazioni temporanee di immissione della liquidità (OMA di rifinanziamento e operazioni di rifinanziamento marginale) dalle operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato nonché il pagamento degli interessi dall'erogazione e rimborso del capitale[6]. In caso di mancato regolamento per incapienza del pool/insufficienza di fondi, le disposizioni di pagamento possono essere avviate a regolamento separatamente.

Con riferimento alle operazioni di politica monetaria che prevedono obbligazioni di pagamento di somme di denaro in valuta, si rimanda alle sezioni della presente Guida ad esse dedicate.

I.6 Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

La Banca Centrale Europea (di seguito BCE) può dichiarare, mediante un annuncio sul proprio sito internet, che una interruzione di TARGET che ostacoli la normale elaborazione dei

[5] ECMS predispone e invia a CLM le disposizioni di regolamento relative all'erogazione e al rimborso del capitale per le operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta nonché le partite relative al pagamento degli interessi maturati sia per le operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta sia per quelle di rifinanziamento marginale automatico. ECMS riceve da CLM le informazioni concernenti le operazioni di rifinanziamento marginale automatico ai fini della gestione delle garanzie a copertura dell'esposizione e del calcolo dei relativi interessi.
[6] Per ulteriori dettagli, cfr. Guida ECMS disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

pagamenti sia da considerare una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative", nel caso in cui:

- l'Eurosistema ricorra alla soluzione di contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2 dell'Appendice IV all'Allegato I dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27 (di seguito TARGET Guideline), a seguito di una interruzione del servizio TARGET; e
- la disfunzione si protragga o la BCE ritenga possa protrarsi per più di una giornata operativa.

La soluzione di contingency di TARGET non consente di per sé il regolamento delle operazioni di politica monetaria. Pertanto, la sua attivazione per un periodo prolungato, ossia oltre la chiusura della giornata operativa, può produrre effetti significativi sulla conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, quali il ritardo ovvero l'annullamento delle operazioni, il posticipo del regolamento dei pagamenti ad esse relativi, etc..

Ove si verifichino tali circostanze:

- la BCE annuncia una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" mediante un annuncio sul proprio sito. Nell'annuncio la BCE comunica le conseguenze dell'interruzione con riferimento alle operazioni e agli strumenti di politica monetaria e, ove del caso, le disposizioni speciali della Parte settima bis delle Caratteristiche generali che devono essere applicate;
- la Banca d'Italia, in linea con l'annuncio della BCE, applica le "disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" previste nelle CG OPM e nelle CG GAR con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.
- Una volta ripristinato il normale funzionamento dei servizi TARGET: la BCE annuncia sul proprio sito web la fine dell'"Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" specificando che le "disposizioni speciali" della normativa Eurosistema non sono più applicabili;
- la Banca d'Italia, in linea con l'annuncio della BCE, cessa di applicare le "disposizioni speciali" delle CG OPM e delle CG GAR con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.

I.7 Accesso alle operazioni di politica monetaria a seguito di fusione

La comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 delle CGOPM deve essere effettuata mediante il fac-simile Allegato M alla presente Guida, da inviare via PEC e via mail agli indirizzi ivi riportati.

L'allineamento di cui all'articolo 6, comma 2 delle CG OPM consiste nell'aggiornamento delle anagrafiche e nel trasferimento al nuovo soggetto (o all'incorporante) delle operazioni in

essere e, ove del caso, delle garanzie stanziate nel pool delle controparti che si estinguono per effetto della fusione[7].

Restano salve - nella fattispecie di fusione per incorporazione - le abilitazioni dell'incorporante in essere prima della fusione.

La comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, punto (iii) è trasmessa via PEC al nuovo soggetto (o all'incorporante).

In caso di esito negativo della verifica dei requisiti di idoneità, la Banca ne informa il nuovo soggetto (o l'incorporante), indicando ove del caso i possibili rimedi.

La necessità di svolgere test in ambiente di collaudo è valutata caso per caso con la controparte.

Non è richiesta sottoscrizione ex novo dei contratti.

Per effetto della fusione di una o più controparti di politica monetaria, il soggetto risultante dalla fusione ("nuovo soggetto") - o nel caso di fusione per incorporazione il soggetto incorporante ("incorporante") - subentra nei rapporti in essere tra la/e controparte/i coinvolte nella fusione e la Banca d'Italia al momento della fusione.

Le operazioni di politica monetaria non ancora concluse sono imputate al nuovo soggetto (o all'incorporante).

I.8 Richiesta di recesso da parte della controparte

La controparte che intenda recedere dai contratti di politica monetaria deve inviare alla Filiale di competenza il fac-simile di "Richiesta di recesso" (Allegato N alla presente Guida), debitamente compilato e sottoscritto.

.

[7] Cioè: nel caso di fusione da cui risulta un nuovo soggetto, tutte le controparti coinvolte nella fusione; nel caso di fusione per incorporazione, la/e controparte/i o incorporata/e.

CAPITOLO II

II.1 OMA - Requisiti tecnico operativi

Alle operazioni di mercato aperto (di seguito OMA) svolte tramite procedura di asta possono partecipare tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo I.3. Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, la controparte deve:

- essere in grado di colloquiare con la procedura della Banca d'Italia per lo svolgimento delle aste di politica monetaria, secondo le modalità indicate nel documento Allegato C alla presente Guida "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (di seguito "Specifiche per gli operatori");
- essere intestataria di un pool per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (di seguito "pool Eurosistema") presso la Banca d'Italia in ECMS[8];
- essere in grado di colloquiare, direttamente o per il tramite di un terzo/i all'uopo delegato/i (di seguito "intermediario delegato"), con ECMS per la gestione e la movimentazione delle attività a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e per l'accesso ai dati sul regolamento delle stesse operazioni e dei FTD[9];
- detenere un conto MCA (Main Cash Account) in TARGET ovvero realizzare i necessari accordi con un intermediario (di seguito "intermediario regolante") per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto MCA in TARGET.

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte, o dall'intermediario regolante, nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte (ove del caso, l'intermediario regolante) può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte (ove del caso, dall'intermediario regolante) come "MCA di default" tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni di politica monetaria. Se detiene un solo conto MCA, la controparte (ove del caso, l'intermediario regolante) indica tale conto come "MCA di default".

L'abilitazione alle operazioni di mercato aperto tramite intermediario regolante è consentita esclusivamente alle banche che non detengono un proprio conto MCA con accesso alla liquidità infragiornaliera. L'accesso alla liquidità infragiornaliera ottenuto successivamente alla designazione di un intermediario regolante per le operazioni di politica monetaria, vale come revoca del suddetto intermediario (cfr. moduli di designazione e accettazione dell'intermediario regolante, allegati D) ed E) alla presente Guida).

[8] Cfr.la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[9] Cfr.la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

II.2 OMA - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle OMA, l'ente creditizio interessato predispone la seguente documentazione:

a. le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (CG OPM) e la relativa lettera contratto con l'allegato A (Elenco contatti e informativa sulla *privacy*)
b. le "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" (CG GAR) e la relativa lettera contratto;
c. il "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" (CQ OMA) e la relativa lettera contratto;
d. il Modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);
e. il Modulo relativo alle chiavi di crittografia / autenticazione (Allegato L alla presente Guida);
f. i moduli di raccolta dei dati statici previsti dal "Contratto per la partecipazione a ECMS" al fine di essere registrato nei Reference data di ECMS come controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto.

I documenti di cui ai punti da a. a e., sottoscritti digitalmente, sono inviati dall'ente creditizio via PEC alla propria Filiale di competenza. I formulari di cui al punto f. sono inviati con le modalità previste dalla Guida ECMS disponibile sul sito dell'Istituto[10].

L'ente creditizio che intenda avvalersi di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro rivenienti dal CQ OMA sottoscrive, inoltre, il "Modulo relativo alla designazione di un intermediario per OMA e RM a richiesta" (Allegato E alla presente Guida). La scelta della controparte di ricorrere ad un intermediario per il regolamento delle OMA gestite in ECMS è automaticamente estesa al regolamento delle operazioni di rifinanziamento marginale, nel caso la controparte sia successivamente abilitata anche a queste ultime operazioni. L'intermediario regolante designato, a sua volta, sottoscrive il "Modulo di accettazione dell'intermediario" (Allegato D alla presente Guida). I suddetti moduli sono trasmessi via PEC alla Filiale di competenza, rispettivamente, della controparte e dell'intermediario regolante.

Infine, ove l'ente creditizio intenda avvalersi di un "intermediario delegato" per l'accesso a ECMS, è altresì prodotta la documentazione a tal fine richiesta dal Contratto di partecipazione a ECMS, con le modalità ivi previste.

II.3 OMA - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione

Al fine della verifica dei requisiti tecnico operativi, l'ente creditizio richiedente è inoltre tenuto a testare - in ambiente di collaudo - le procedure per l'accesso alle operazioni di mercato aperto e e di regolamento. La sessione si svolge, di norma, nelle date previste dal "Calendario

[10] Cfr.la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

delle sessioni di test delle operazioni di politica monetaria" disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia alla sezione Calendari dell'Eurosistema.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

In seguito all'esito positivo dei collaudi, la Banca d'Italia dà comunicazione alla casella di PEC dell'ente richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

II.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta

La Banca d'Italia conduce le operazioni di mercato aperto in conformità alle norme dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali richiamate dai relativi contratti quadro.

Per lo svolgimento delle operazioni di mercato aperto tramite procedura d'asta, la Banca d'Italia si avvale, di norma, di un apposito applicativo[11].

Le comunicazioni tra la Banca d'Italia e le controparti concernenti la partecipazione delle controparti e lo svolgimento delle operazioni avvengono secondo le modalità indicate nella presente Guida e, limitatamente alle operazioni condotte tramite il suddetto applicativo, nelle Specifiche per gli operatori[12]. Sono previste modalità alternative di comunicazione in caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione.

II.4.1 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Annuncio

Ove previsto o ritenuto necessario in base alle disposizioni del CQ OMA, la Banca d'Italia comunica l'avvio di un'OMA, inoltrando a ciascuna controparte una comunicazione che contiene le caratteristiche dell'operazione e l'orario limite per l'invio delle partecipazioni (*cut-off*). Per ulteriori dettagli tecnici concernenti le comunicazioni di specie si rinvia ai paragrafi da 4 a 4.1.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. Di norma, la Banca d'Italia pubblica tali informazioni anche sul proprio sito Internet nella sezione Operazioni di mercato aperto.

L'eventuale annullamento dell'asta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CQ OMA è comunicato dalla Banca d'Italia con le modalità di cui ai paragrafi da 5.5 a 5.5.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. L'interruzione è resa nota attraverso il sito della Banca d'Italia e, ove ritenuto necessario, comunicata alle controparti con le modalità di volta in volta individuate.

[11] Attualmente sono svolte con il suddetto applicativo, secondo le indicazioni tecniche contenute nelle "Specifiche per gli operatori", le seguenti operazioni: MRO, LTRO di durata superiore a una settimana, raccolta di depositi a tempo determinato e certificati di debito della BCE.
Il medesimo trattamento procedurale vale per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) per la cui disciplina si rimanda al Capitolo della presente Guida OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE DI DOLLARI STATUNITENSI (USD) GARANTITE DA ATTIVITÀ IDONEE.

[12] Per le comunicazioni tra la controparte e la Banca d'Italia nell'ambito delle operazioni *swap* a fini di politica monetaria si rimanda al Capitolo IV.

II.4.2 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione delle controparti

Ricevuto l'annuncio ed entro l'orario di *cut-off*, le controparti possono inviare le proprie partecipazioni con le modalità indicate nelle Specifiche per gli operatori (Parte A, paragrafi da 5.2 a 5.2.2). In assenza della conferma dell'avvenuta ricezione o della segnalazione di errore da parte della Banca d'Italia con le modalità di cui ai paragrafi da 5.2.5 a 5.3.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori, la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Fino all'orario di *cut-off,* le controparti possono annullare o modificare la propria partecipazione in asta inviando una nuova comunicazione che sostituisce la precedente (Parte A, paragrafi 5.2.3 e 5.2.4 delle Specifiche per gli operatori). Dopo il *cut-off* le partecipazioni non possono essere più annullate, né modificate dalla controparte.

Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del centro elaborazione dati della Banca d'Italia

II.4.3 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione in *contingency*

In caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la controparte, purché essa abbia comunicato il malfunzionamento tempestivamente alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi, può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC), entro l'orario di *cut-off* dell'asta, un'offerta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail secondo lo schema di cui all'Allegato I alla presente Guida. La comunicazione dovrà essere trasmessa agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* delle offerte in asta (cfr. Allegato H alla presente Guida)[13] e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera contratto del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto". Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC.

L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra offerta inviata per via telematica. Dopo l'attivazione della procedura di *contingency* non saranno accettate eventuali ulteriori offerte inviate per via ordinaria.

[13] L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per i fini indicati nel suddetto Allegato H.

II.4.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta – Comunicazioni di cui all'articolo 5 del CQ OMA

Di norma, la Banca d'Italia pubblica i risultati dell'asta sul proprio sito Internet nella sezione Operazioni di mercato aperto e comunica l'esito delle offerte a ciascun partecipante con le modalità indicate nei paragrafi da 5.4 a 5.4.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori.

In caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata dalla Banca per via telefonica e confermata all'indirizzo PEC di *contingency* della controparte.

II.4.5 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Dati per il regolamento

a) operazioni di mercato aperto gestite da ECMS (OMA di rifinanziamento e FTD)

La Banca d'Italia rende disponibili in ECMS i dati per il regolamento a pronti (importo nominale e data di regolamento) e a termine (importo nominale, data di regolamento, tasso e interessi) dell'operazione una volta conclusa la fase di aggiudicazione[14]. La controparte accede ai dati tramite la GUI di ECMS[15] e, nel caso si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante, glieli trasmette tempestivamente.

Ove la controparte si avvalga di un intermediario delegato per l'accesso a ECMS, la stessa è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie affinché quest'ultimo provveda a trasmetterle i suddetti dati non appena disponibili su ECMS. In ogni caso, la controparte trasmette tempestivamente i dati per il regolamento all'eventuale intermediario regolante se diverso dall'intermediario delegato.

Nel caso rilevi anomalie, la controparte contatta senza indugio la Banca d'Italia-Servizio RFP-Divisione ROM per via telefonica e/o via mail. Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

Ove la segnalazione della controparte sia pervenuta in tempo utile per apportare le necessarie modifiche in ECMS, la Banca d'Italia provvede ai necessari interventi correttivi una volta verificata la fondatezza della contestazione. A tal fine, la segnalazione deve pervenire entro le 17:00 della giornata operativa che precede la data di regolamento.

Ove la contestazione della controparte non sia comunicata in tempo utile - ovvero in qualsiasi altro caso in cui non sia possibile apportare le necessarie modifiche in ECMS prima

[14] Per le aste standard di norma entro le 13:00 del giorno di aggiudicazione.

[15] I dati sono aggiornati alle ultime informazioni disponibili nel sistema, ad esempio, a seguito di variazione dei tassi di policy e/o di rimborsi (cfr. "expected payments" nella Guida ECMS disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)). Tenuto conto che il regolamento delle operazioni gestite da ECMS avviene di norma in *netting*, l'importo effettivamente regolato potrebbe non coincidere con quello riportato sui singoli "expected payments".

del regolamento[16] - le contestazioni formulate dalla controparte sono comunque valutate dalla Banca d'Italia al fine di predisporre eventuali rimedi correttivi. A tal fine, la segnalazione deve pervenire entro la giornata di regolamento.

b) emissioni di certificato di debito della BCE

Nel giorno del regolamento, la Banca d'Italia comunica alla controparte, e all'eventuale intermediario regolante, i dati per il regolamento a pronti e a termine dell'operazione (importo aggiudicato e relativo parametro, date di regolamento e di scadenza dell'operazione, eventuale ammontare delle garanzie da costituire).

La Controparte, e ove del caso l'intermediario regolante, verificano tali dati e, se la verifica ha esito positivo, inviano una comunicazione di conferma. In caso contrario contattano la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (Servizio RFP) - Divisione Regolamento operazioni di mercato (Divisione ROM) per esporre le anomalie rilevate.

Le comunicazioni di specie si svolgono secondo le modalità indicate nei paragrafi da 5.6 a 5.8.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. Nel caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali di comunicazione ivi previsti, la Banca d'Italia invia via e-mail alla controparte il modulo contenente i dati per il regolamento e la controparte medesima restituisce alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM, via PEC e via e-mail, detto modello debitamente controfirmato.

II.5 Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Per alcune LTRO l'Eurosistema prevede, in sede di annuncio di asta

- la possibilità per le controparti di rimborsare volontariamente, parzialmente o totalmente, l'importo del finanziamento prima della scadenza, secondo calendario e frequenze prestabiliti;
- l'obbligo di rimborsare parzialmente o totalmente, l'importo del finanziamento prima della scadenza, al verificarsi di determinate condizioni.

Nel primo caso, per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato da parte della controparte, la Banca d'Italia si avvale di norma dello stesso applicativo usato per l'asta dell'operazione da rimborsare.

II.5.1 Opzione di rimborso anticipato volontario - Annuncio da parte della Banca d'Italia e ricezione delle notifiche di rimborso delle controparti

[16] Tale condizione si verifica ogni volta che ECMS riceve i dati sulle aggiudicazioni nella giornata prevista per il regolamento (ossia in caso di ritardi e/o malfunzionamenti delle procedure oppure, di norma, in caso di operazioni condotte per il tramite di aste veloci), dal momento che il sistema invia automaticamente a regolamento le operazioni con data di regolamento corrente, non appena riceve le necessarie informazioni.

La Banca d'Italia comunica l'apertura della finestra per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato alle sole controparti che abbiano importi in essere per l'operazione a più lungo termine oggetto del rimborso (paragrafi da 2 a 2.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori). L'annuncio contiene anche l'informazione sul finanziamento residuo rimborsabile.

Ricevuta la comunicazione, e fino al termine per la presentazione delle richieste di rimborso (*cut-off*), le controparti possono notificare l'importo che intendono rimborsare con le modalità di cui ai paragrafi da 3 a 3.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori. La Banca d'Italia conferma la ricezione della notifica di rimborso (paragrafi da 4 a 4.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori) ovvero, in caso di errori formali nella notifica, comunica al mittente il tipo di errore (paragrafo 3.5, Parte B, delle Specifiche per gli operatori). In assenza del messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione o di segnalazione di errore, la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Entro l'ora di *cut-off*, le controparti possono variare o annullare la notifica di rimborso inviando una nuova comunicazione con le modalità di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4, Parte B, delle Specifiche per gli operatori che sovrascrive la precedente.

In caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la controparte può comunicare alla Banca d'Italia-Servizio OPM - Divisione OPMC, entro l'orario di *cut-off,* l'importo che intende rimborsare per via telefonica con immediata conferma da inviare sia via PEC, sia via e-mail (cfr. testo Allegato I alla presente Guida). Dopo la presentazione della richiesta telefonica, non saranno accettate eventuali richieste di rimborso pervenute per via ordinaria.

II.5.2 Rimborsi anticipati – Dati per il regolamento

La Banca d'Italia rende disponibili in ECMS i dati per il regolamento del rimborso anticipato. La controparte accede ai dati tramite la GUI di ECMS[17] e, nel caso si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante, glieli trasmette tempestivamente.

Ove la controparte si avvalga di un intermediario delegato per l'accesso a ECMS, la stessa prende i necessari accordi con tale intermediario delegato affinché quest'ultimo si impegni ad inoltrarle prontamente i suddetti dati. Anche in tal caso, la controparte trasmette i dati per il regolamento all'eventuale intermediario regolante se diverso dall'intermediario delegato.

La comunicazione di eventuali contestazioni da parte della controparte e la realizzazione degli opportuni interventi correttivi da parte della Banca d'Italia avvengono con le modalità e alle condizioni di cui paragrafo II.4.5, lett. a).

[17] Cfr. "expected payments" nella Guida ECMS.

II.6 OMA – Regolamento e costituzione delle garanzie

Le disposizioni di pagamento relative alle operazioni di mercato aperto gestite in ECMS (OMA di rifinanziamento, relativi rimborsi anticipati, e FTD) sono inviate a CLM in *netting*[18]. In caso di mancato regolamento per incapienza del pool/insufficienza di fondi, le disposizioni di pagamento possono essere avviate a regolamento separatamente.

OMA di rifinanziamento

La controparte che partecipa a operazioni di rifinanziamento con la Banca d'Italia deve rendere disponibili - direttamente o tramite l'"intermediario delegato" - sufficienti garanzie nel proprio pool Eurosistema presso la Banca d'Italia[19].

Nelle OMA di rifinanziamento l'erogazione del contante sul conto MCA di default della controparte - ovvero del suo intermediario - viene effettuata, dopo la verifica della Banca d'Italia circa la capienza del pool Eurosistema intestato alla controparte, vincolando la quota del controvalore (o valore cauzionale) delle garanzie necessaria a coprire il finanziamento richiesto. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel pool Eurosistema, non vincolate a garanzia di alcuna operazione di finanziamento dell'Eurosistema, non risulti sufficiente a garantire l'importo del finanziamento (tenuto conto del *netting*), la controparte sarà contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

In ogni giornata operativa, la Banca d'Italia provvede a riservare una quota del controvalore del *collateral* stanziato a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema corrispondente al valore del finanziamento, tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sino a tale data, anche nel caso di operazioni LTRO indicizzate.

Il giorno di scadenza di un'operazione di rifinanziamento la controparte interessata deve rendere disponibile sul proprio conto MCA di default – ovvero del proprio intermediario – un ammontare di contante sufficiente a regolare gli interessi dovuti per l'operazione, più il rimborso dell'importo capitale al netto di nuovi finanziamenti. Nel caso di rimborso anticipato volontario l'importo da regolare è quello indicato dalla controparte con la comunicazione di rimborso, comprensivo dei relativi interessi. Il corretto regolamento a termine della parte contante dell'operazione di rifinanziamento determina il relativo svincolo delle garanzie sul pool Eurosistema intestato alla controparte.

FTD

La controparte che partecipa a operazioni di deposito a tempo determinato con la Banca d'Italia, il giorno di regolamento, deve rendere disponibile sul proprio conto MCA di default – ovvero del proprio intermediario regolante – un ammontare di contante pari all'importo

[18] In breve, tutte le partite di regolamento relative all'erogazione e al rimborso del capitale per le operazioni temporanee di immissione della liquidità gestite da ECMS (OMA di rifinanziamento e rifinanziamento marginale a richiesta) sono processate in *netting*; le partite di pagamento relative agli interessi per le stesse operazioni sono processate in *netting* anche con gli interessi relativi alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico; sono infine processate in *netting*, tra loro, le partite di regolamento relative alla raccolta e al rimborso dei FTD e, separatamente, i relativi interessi. Per ulteriori dettagli cfr. la Guida ECMS disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)"

[19] Cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

aggiudicato, al netto di eventuali precedenti operazioni FTD in chiusura. Tale ammontare, una volta addebitato (o accreditato, nel caso in cui l'importo dell'operazione in scadenza sia maggiore), va ad incrementare (o ridurre) la *total collateral position* nel pool Eurosistema, come descritto nella Guida ECMS[20]. In caso di mancato regolamento per insufficienza di fondi, le disposizioni di pagamento possono essere avviate a regolamento separatamente.

In ogni giornata operativa, la Banca d'Italia provvede a modificare il valore della *total collateral position* tenendo conto degli interessi maturati sulle operazioni FTD sino a tale data.

Il giorno di scadenza di un'operazione di FTD, gli interessi maturati e il capitale, al netto di eventuali nuove operazioni FTD, sono regolati sul conto MCA di default della controparte (o dell'intermediario regolante), a fronte di un pari decremento (aumento) del valore della *total collateral position* nel pool Eurosistema. In caso di incapienza del pool è prevista la possibilità di convertire l'ammontare a rimborso in cash, come descritto nella suddetta Guida ECMS.

Sia in fase di raccolta del deposito sia in fase di restituzione, il regolamento delle disposizioni di pagamento avviene, in prima istanza, in *netting*, tenuto conto di altre operazioni della stessa specie in scadenza o con medesima data di regolamento. In caso di mancato regolamento per insufficienza di fondi, le disposizioni di pagamento possono essere avviate a regolamento separatamente.

Le operazioni in titoli svolte sui mercati regolamentati si regolano in conformità alle prassi di mercato.

II.7 Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Nel caso in cui si verifichi un'Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.6), l'Eurosistema può:

- posticipare il regolamento delle operazioni di mercato aperto in euro fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET;

- calcolare gli interessi di tali operazioni in base alla modalità tra le seguenti più favorevole alla controparte date le condizioni di remunerazione dell'operazione:
  - ✓ in base alla durata originale dell'operazione,
  - ✓ in base alla durata effettiva;

- compensare, nel calcolo di tali interessi, qualsiasi remunerazione supplementare del saldo del conto di riserva che la controparte ha il diritto di ricevere, o è tenuta a pagare in caso di tassi negativi, in conseguenza del regolamento tardivo;

- posticipare il regolamento degli interessi così calcolati fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET.

[20] La Guida ECMS è consultabile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

CAPITOLO III

III.1 SF - Operazioni su iniziativa delle controparti- Requisiti tecnico operativi

Le operazioni su iniziativa delle controparti (di seguito SF, *standing facilities*) comprendono:

- le operazioni di deposito presso la banca centrale (deposito *overnight*);
- le operazioni di rifinanziamento marginale.

Alle SF possono accedere tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo I.3. Tali soggetti possono richiedere di accedere alle sole operazioni di deposito *overnight*, alle sole operazioni di rifinanziamento marginale ovvero ad entrambe.

Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, la controparte deve:

per l'accesso alle operazioni di deposito *overnight*

a. detenere un proprio conto MCA (Main Cash Account) in TARGET-Banca d'Italia;
b. essere abilitata all'accesso ai servizi TARGET tramite l'interfaccia unica di accesso Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) per la costituzione dei depositi *overnight*. Nel caso la controparte detenga un conto MCA comovimentato, l'accesso a ESMIG può avvenire da parte del comovimentatore;
c. essere titolare di un conto di deposito *overnight* aperto dalla Banca d'Italia a suo nome in CLM[21];

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte come "MCA di default" tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni di politica monetaria. Se detiene un solo conto MCA, la controparte indica tale conto come "MCA di default".

Oltre che dal conto MCA di default, la controparte può effettuare operazioni di deposito *overnight* (DO) trasferendo al conto di deposito *overnight* anche la liquidità eventualmente detenuta sui propri conti MCA diversi da quello "di default", ovvero sui conti RTGS Dedicated Cash Account (RTGS DCA)[22], sui sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e sui TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)[23]. L'apertura di tali conti, tuttavia, non costituisce un requisito per l'accesso a tali operazioni.

[21] CLM (Central Liquidity Management) è il servizio del sistema TARGET per il regolamento delle operazioni di banca centrale e la gestione centralizzata della liquidità. I conti MCA sono aperti in CLM.
[22] Conti della controparte aperti in RTGS dedicati al regolamento lordo in tempo reale di pagamenti interbancari, per conto della clientela e alle operazioni con i Sistemi Ancillari.
[23] Conti della controparte aperti in TIPS dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei.

per l'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale

a. detenere un conto MCA in TARGET ovvero realizzare i necessari accordi con un intermediario (di seguito "intermediario regolante") per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto MCA in TARGET;
b. essere intestataria di un pool per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (di seguito "pool Eurosistema") presso la Banca d'Italia in ECMS[24];
c. essere in grado di colloquiare, direttamente o per il tramite di terzi all'uopo delegati (di seguito "intermediario delegato"), con ECMS per la gestione e la movimentazione delle attività a garanzia delle operazioni di rifinanziamento marginale e per l'accesso al rifinanziamento marginale a richiesta[25].

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte (o dall'intermediario regolante) nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte (o l'intermediario regolante) può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte (o dall'intermediario regolante) come "MCA di default" tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni di politica monetaria. Se detiene un solo conto MCA, la controparte (o l'intermediario regolante) indica tale conto come "MCA di default".

L'abilitazione alle operazioni di rifinanziamento marginale tramite intermediario regolante è consentita esclusivamente alle banche che non detengono un proprio conto MCA con accesso alla liquidità infragiornaliera. In tal caso, l'accesso è limitato alle sole operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta[26]. L'accesso alla liquidità infragiornaliera ottenuto successivamente alla designazione di un intermediario regolante per le operazioni di politica monetaria, vale come revoca del suddetto intermediario (cfr. moduli di designazione e accettazione dell'intermediario regolante, allegati D) ed E) alla presente Guida).

III.2 SF - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione, l'ente creditizio interessato predispone la seguente documentazione:

richiesta di accesso alle operazioni di deposito *overnight*

a. "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" e la relativa lettera contratto con l'allegato A (Elenco contatti e informativa sulla privacy):
b. "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" e la relativa lettera contratto;
c. modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);

[24] Cfr.la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[25] Cfr.la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[26] Infatti, in assenza di accesso alla liquidità infragiornaliera, non può verificarsi l'accesso al rifinanziamento marginale automatico (vedi infra sezione dedicata al RM automatico).

d. moduli di raccolta dei dati statici previsti dalle "Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET" al fine di essere registrati nel *Common Reference Data Management* di TARGET come banca abilitate alle operazioni di deposito *overnight*.

I documenti di cui ai punti da a. a c., sottoscritti digitalmente, sono inviati via PEC dall'ente creditizio alla propria Filiale di competenza. La lettera contratto di cui al punto c. prevede che l'ente creditizio dichiari le operazioni di interesse, selezionandole dall'apposito elenco. I formulari di cui al punto d. sono inviati alla Banca d'Italia con le modalità previste dalla Guida per i partecipanti a TARGET-Banca d'Italia disponibile sul sito dell'Istituto.

Richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale

a. "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" e la relativa lettera contratto con l'allegato A (Elenco contatti e informativa sulla privacy):
b. "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" e la relativa lettera contratto;
c. "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" e la relativa lettera contratto;
d. modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);
e. moduli di raccolta dei dati statici previsti dal "Contratto per la partecipazione a ECMS" al fine di essere registrato nei *Reference data* di ECMS come partecipante ECMS.

I documenti di cui ai punti da a. a d., sottoscritti digitalmente, sono inviati dall'ente creditizio alla Filiale di competenza. La lettera contratto di cui al punto c. prevede che l'ente creditizio dichiari le operazioni di interesse, selezionandole dall'apposito elenco. I formulari di cui al punto e. sono inviati alla Banca d'Italia con le modalità previste dalla Guida ECMS[27].

L'ente creditizio che non detiene un proprio conto MCA con accesso alla liquidità infragiornaliera e intende avvalersi di un intermediario per il regolamento delle operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta, sottoscrive inoltre il "Modulo relativo alla designazione di un intermediario per OMA e RM a richiesta" (Allegato E alla presente Guida) La scelta della controparte di ricorrere ad un intermediario per il regolamento delle operazioni di rifinanziamento marginale è automaticamente estesa al regolamento delle OMA gestite in ECMS, nel caso la controparte sia successivamente abilitata anche a queste ultime operazioni. L''intermediario regolante designato, a sua volta, sottoscrive il "Modulo di accettazione dell'intermediario" (Allegato D alla presente Guida). Entrambi i moduli sono trasmessi via PEC alla Filiale di competenza, rispettivamente, della controparte e dell'intermediario regolante.

Infine, ove l'ente creditizio intenda avvalersi di un "intermediario delegato" per l'accesso a ECMS, è altresì prodotta la documentazione a tal fine richiesta dal Contratto di partecipazione a ECMS, con le modalità ivi previste.

III.3 SF - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione

[27] La Guida ECMS è disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

Al fine della verifica dei requisiti tecnico operativi, l'ente creditizio richiedente, è inoltre tenuto a testare - in ambiente di collaudo - le procedure per l'attivazione delle SF (rifinanziamento marginale e/o deposito *overnight*) e di regolamento con la Banca d'Italia.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

In seguito all'esito positivo del collaudo, la Banca d'Italia darà comunicazione alla casella di PEC del richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

III.4 SF - Limiti orari per l'accesso

Nelle giornate operative di TARGET-Banca d'Italia le controparti possono accedere alle SF entro i tempi previsti dal TARGET Calendar[28].

In particolare, le controparti possono accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti presso la Banca d'Italia dopo averne fatto richiesta al più tardi entro le ore 18:15[29]. Nell'ultima giornata operativa di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, il termine scade 15 minuti più tardi. In circostanze eccezionali, la BCE può decidere di applicare termini posticipati.

Fanno eccezione i giorni in cui l'accesso alle SF non è disponibile a causa del verificarsi di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" con le modalità indicate nel paragrafo I.6.

III.5 SF - Estinzione

ILa controparte può recedere dal contratto per le operazioni attivabili dalle controparti con le modalità di cui al paragrafo I.8. Quando riguarda le operazioni di deposito *overnight*, il recesso comporta la chiusura dei conti di deposito *overnight*, alla data di decorrenza del recesso.

Nel caso di recesso esercitato dalla Banca d'Italia o di risoluzione, salva una diversa comunicazione, la Banca d'Italia provvede di iniziativa:

- alla chiusura del conto di deposito overnight nella data di decorrenza del provvedimento assunto;
- alla comunicazione di tale chiusura al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo).

In caso di operazioni societarie che comportino l'estinzione della controparte, il conto di deposito *overnight* in essere a suo nome sarà chiuso in corrispondenza della data di

[28]" Il TARGET Calendar è consultabile nel capitolo "Business day" del documento "T2 User Detailed Functional Specifications - Central Liquidity Management (CLM)", pubblicato sul sito Internet della BCE (cfr "*General cut-off for standing facilities*).
[29] Ora dell'Europa Centrale (Central European Time – CET- che tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.). Si fa riferimento all'orario limite per l'utilizzo delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ai sensi dell'appendice V dell'allegato I alla Target Guideline.

decorrenza giuridica dell'operazione societaria ovvero, se non lavorativa, il primo giorno lavorativo successivo.

III.6 Deposito overnight (DO) - Accesso

La controparte abilitata può perfezionare con la Banca d'Italia operazioni di deposito aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET-Banca d'Italia (depositi *overnight*) disponendo trasferimenti di liquidità dal proprio conto MCA di default – ovvero dagli altri conti MCA, dagli RTGS Dedicated Cash Account (RTGS DCA) , dai sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e dai TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) - al conto di deposito *overnight* aperto a suo nome in CLM. I trasferimenti di liquidità ai fini della costituzione dei depositi *overnight* possono essere disposti anche dal comovimentatore del pertinente conto MCA.

A tal fine la controparte (o l'eventuale comovimentatore) accede al servizio TARGET pertinente (CLM, RTGS o TIPS) con modalità *user-to-application o application-to-application* entro gli orari di cui al paragrafo III.4. Il deposito può essere costituito, con uno o più giroconti.

Una controparte che abbia già costituito un deposito *overnight* può inoltre effettuare, nei suddetti limiti orari, un'operazione di segno opposto allo scopo di ridurre o annullare l'ammontare del deposito già costituito.

A ogni richiesta da parte dell'operatore corrisponde un messaggio concernente l'avvenuto regolamento per la rendicontazione in tempo reale.

.

III.7 DO - Accesso in contingency

In caso di malfunzionamento di ESMIG o di altri problemi di comunicazione, la controparte può richiedere alla Banca d'Italia di effettuare l'operazione in *contingency* tramite invio di apposita richiesta nel rispetto dei termini stabiliti nel paragrafo III.4 e secondo le modalità previste per la gestione della *contingency* nel sistema TARGET nel documento "TARGET-BANCA D'ITALIA Guida per i partecipanti" pubblicato sul sito Internet della Banca.

III.8 DO - Costituzione

La costituzione del deposito avviene mediante accreditamento del conto di deposito *overnight* della Banca d'Italia intestato alla controparte in contropartita al conto MCA di default - ovvero agli altri conti MCA ovvero ai conti RTGS DCA, RTGS sub-account, TIPS DCA della controparte, conformemente alle disposizioni della stessa o del comovimentatore.

III.9 DO - Rimborso e calcolo degli interessi

La Banca d'Italia provvede - di iniziativa - a rimborsare il deposito e a corrispondere i relativi interessi sul conto MCA di default della controparte la prima giornata operativa di TARGET-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito. A tal fine, il servizio CLM addebita il conto del deposito *overnight* della Banca d'Italia intestato alla controparte e trasferisce la liquidità sul conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi è effettuato cumulativamente, tenendo conto di tutti i trasferimenti di liquidità avvenuti ai fini della costituzione del deposito *overnight*, indipendentemente dalla tipologia dei conti della controparte interessati (MCA, RTGS DCA, RTGS sub-account o TIPS DCA).

III.10 Rifinanziamento marginale (RM)

Le operazioni di RM possono essere:
- a richiesta;
- automatiche.

In entrambi i casi, l'operazione di RM è garantita dalle attività disponibili nel pool Eurosistema intestato alla controparte. L'erogazione del finanziamento avviene previa verifica della capienza del pool e successivo vincolo in misura corrispondente all'ammontare del finanziamento secondo le modalità descritte nella Guida ECMS[30].

Il rimborso avviene nella giornata operativa di TARGET successiva a quella di erogazione del finanziamento. Gli interessi maturati sono regolati, di norma, contestualmente al rimborso del credito. Il rimborso del capitale e il regolamento degli interessi avvengono mediante istruzioni di pagamento separate

L'erogazione, il rimborso del capitale e il regolamento degli interessi avvengono in prima istanza in *netting*[31]. In caso di mancato regolamento per incapienza del pool/insufficienza di fondi, le disposizioni di pagamento possono essere avviate a regolamento separatamente.

[30] La Guida ECMS è consultabile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".

[31] Nel dettaglio, tutte le partite di regolamento relative all'erogazione e al rimborso del capitale per le operazioni temporanee di immissione della liquidità gestite da ECMS (OMA di rifinanziamento e rifinanziamento marginale a richiesta) sono processate in *netting* dal sistema; le partite di pagamento relative agli interessi per le stesse operazioni sono processate in *netting* anche con gli interessi relativi alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico. L'erogazione e il rimborso del capitale per le operazioni di rifinanziamento marginale automatico sono gestiti separatamente in CLM. Per ulteriori dettagli, cfr. Guida ECMS disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)"

III.11 RM a richiesta - Accesso

La controparte può inviare, anche tramite "intermediario delegato", una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale in ECMS, entro gli orari di cui al paragrafo III.4, con le modalità indicate nella Guida ECMS [32]. La controparte può richiedere un'operazione con data di regolamento nella giornata operativa corrente ("t") o in quella successiva ("t+1"), in quest'ultimo caso solo se detiene in ECMS un'operazione temporanea di immissione della liquidità (OMA di rifinanziamento o RM) in scadenza in tale giornata. Nel primo scenario (regolamento al tempo "t"), la richiesta è processata da ECMS immediatamente[33], nel secondo scenario (regolamento a "t+1") la richiesta è processata all'apertura della nuova giornata operativa.

Nel caso di richieste di rifinanziamento marginale con data di regolamento nella giornata operativa corrente, se l'importo richiesto è superiore al valore cauzionale del collateral disponibile nel pool Eurosistema, la richiesta è respinta. La controparte può reiterarla per un importo inferiore, fino al controvalore del collateral disponibile.

Nel caso di richiesta con data di regolamento nella giornata operativa successiva alla data corrente, un'eventuale incapienza del pool può essere ripianata dalla controparte nel corso della giornata operativa di regolamento.

L'esito della richiesta può essere verificato sia in ECMS sia in TARGET.

La richiesta di rifinanziamento marginale con regolamento nella giornata operativa successiva, può essere cancellata prima del regolamento.

Una volta regolata l'operazione, non è consentito alla controparte richiedere il *reverse* del rifinanziamento marginale (restituzione totale o parziale dei fondi concessi

III.12 RM a richiesta - Accesso in *contingency*

In caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la Controparte - purché essa abbia comunicato il malfunzionamento tempestivamente alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi - può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario di *cut-off* di cui al paragrafo III.4 – una richiesta di rifinanziamento marginale per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail, secondo lo schema di cui all'Allegato G alla presente Guida. La comunicazione deve essere trasmessa agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* del rifinanziamento marginale a richiesta (cfr. Allegato H alla presente Guida)[34] e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera-

[32] La Guida ECMS è disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[33] ECMS, ricevuta la richiesta verifica la capienza del pool e invia a regolamento.
[34] L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per i fini indicati nel suddetto Allegato H.

contratto del Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti. Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC.

Alla ricezione della PEC, la Banca d'Italia, dopo le opportune verifiche, provvede a riservare una quota parte del pool Eurosistema a garanzia del rifinanziamento marginale e ad erogare il finanziamento.

III.13 RM a richiesta - Erogazione

ECMS, dopo aver riservato una quota del controvalore del collateral disponibile nel pool Eurosistema pari all'importo dell'operazione richiesta, invia una disposizione di pagamento a CLM.

L'erogazione avviene mediante accredito del conto MCA di default della controparte, ovvero dell'intermediario regolante.

In caso di richiesta di rifinanziamento marginale a data successiva, il regolamento avviene con le modalità descritte nel paragrafo III.10.

III.14 RM a richiesta - Interessi e rimborso

All'inizio della prima giornata operativa TARGET successiva a quella di erogazione del finanziamento, ECMS automaticamente calcola gli interessi, predispone le partite di regolamento relative al rimborso del capitale e agli interessi con le modalità descritte nel paragrafo III.10 e le invia a CLM.

CLM movimenta il conto MCA di default della controparte in contropartita al CLM CB account della Banca d'Italia[35] con due distinte transazioni rispettivamente per capitale e interessi.

L'addebito del conto MCA di default, è notificato alla controparte mediante messaggi camt.054 se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione, il valore cauzionale del *collateral* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che:

- al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno precedente l'interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET,

[35] I CLM CB account sono conti aperti nel modulo CLM da una banca centrale, allo scopo di condurre le operazioni di banca centrale. Possono avere saldo negativo.

- il credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno in cui si è verificata l'interruzione, ma prima che sia dichiarata l'interruzione, sia considerato erogato nel giorno in cui avvenga il ripristino del regolare funzionamento di TARGET. In tal caso: i) gli interessi sono regolati insieme al rimborso del capitale solo dopo che la BCE abbia annunciato la fine dello stato di "Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative"; ii) dal calcolo degli interessi sono esclusi i giorni in cui si è verificata l'interruzione di TARGET.

III.15 RM automatico - Accesso

Se a fine giornata operativa TARGET il credito infragiornaliero di una controparte abilitata al rifinanziamento marginale non è stato rimborsato sul conto MCA di default, il mancato rimborso viene considerato una richiesta automatica di accesso al rifinanziamento marginale. Nel caso in cui la controparte sia titolare di altri conti MCA, ovvero di uno o più conti DCA (RTGS DCA, T2S DCA e TIPS DCA), i saldi di fine giornata sugli altri conti MCA e sui conti DCA saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale automatico. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate dalla controparte in garanzia per il credito infragiornaliero non rimborsato entro i termini previsti dalle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET.

Nel caso in cui sia dichiarata un'Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che il mancato rimborso del credito infragiornaliero non sia considerato come richiesta automatica di rifinanziamento marginale. In tal caso, il credito erogato è remunerato ad un tasso pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

III.16 RM automatico - Erogazione

L'erogazione avviene mediante accredito del conto MCA di default della controparte e contemporaneo addebito del CLM CB account della Banca d'Italia.

III.17 RM automatico - Interessi e rimborso

All'inizio della prima giornata lavorativa TARGET successiva al mancato rimborso del credito infragiornaliero, ECMS automaticamente calcola gli interessi, predispone la relativa partita di regolamento con le modalità descritte nel paragrafo III.10 e la invia a CLM.

La restituzione del capitale è gestita direttamente in CLM.

CLM movimenta il conto MCA di default della controparte in contropartita al CLM CB account della Banca d'Italia, con due distinte transazioni rispettivamente per il rimborso del capitale e per il regolamento degli interessi.

A fronte del rimborso dell'operazione il valore cauzionale del *collateral* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di “Interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative” (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale automatico nel giorno precedente l’interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

CAPITOLO IV

IV.1 - SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti

Alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria (di seguito *swap*) possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di mercato aperto che siano state selezionate dall'Eurosistema come controparti per gli interventi in cambi. Le operazioni sono effettuate mediante procedure di asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard.

IV.2 - SWAP: Abilitazione

Le controparti per le operazioni di mercato aperto che possiedano anche i requisiti per la partecipazione alle operazioni di *swap* devono inviare alla Filiale di competenza via PEC con sottoscrizione digitale il "Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria" e la relativa lettera contratto.

IV.3 - SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta

Le controparti abilitate presentano al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario di cut-off dell'asta - un'offerta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail secondo lo schema di cui all'Allegato I alla presente Guida. La comunicazione della controparte dovrà essere trasmessa agli indirizzi della Divisione OPMC specificamente indicati nell'Allegato H alla presente Guida e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera contratto del "Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria". Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC. L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per la finalità di cui sopra.

Tenuto conto dei risultati dell'asta, la Banca e le controparti risultate assegnatarie si danno conferma per via telefonica dei dettagli dell'operazione conclusa. Successivamente la Banca invia attestazione scritta della conferma.

La controparte assegnataria invia conferma via SWIFT al Servizio RFP - Divisione ROM.

Gli importi in euro nelle operazioni di *swap* si regolano mediante addebiti/accrediti sul conto MCA di default delle controparti. La consegna della valuta è effettuata sulla base di istruzioni che sono impartite di volta in volta.

SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI

CAPITOLO V

V.1 Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee - Requisiti tecnico operativi

Alle operazioni di anticipazione di USD garantite da attività idonee possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di rifinanziamento marginale (cfr. SF: Richiesta di abilitazione).

Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, oltre a rispettare quelli richiesti per l'accesso al rifinanziamento marginale, la controparte deve:

- essere in grado di colloquiare con la procedura della Banca d'Italia per lo svolgimento delle aste per le operazioni di politica monetaria, secondo le modalità indicate nel documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (Allegato C alla presente Guida, di seguito "Specifiche per gli operatori");
- aver effettuato, con il Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, lo scambio delle istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD mediante messaggio SWIFT.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

V.2 Operazioni USD - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle operazioni di anticipazione di USD, l'ente creditizio interessato invia alla Filiale via PEC e con sottoscrizione digitale, il "Contratto quadro per le operazioni di anticipazione in USD" e la relativa lettera contratto.

V.3 Operazioni USD - Svolgimento mediante procedura d'asta

Per la descrizione delle fasi di svolgimento di un'operazione di anticipazione di USD svolte attraverso procedura di asta si rimanda al Capitolo II sulle OMA (cfr. paragrafi da II.4 a II.4.4). Per le modalità e il contenuto dei relativi scambi di comunicazione tra la Banca d'Italia e le controparti si rimanda ai paragrafi da 1 a 2.5, Parte D, delle Specifiche per gli operatori.

Per quanto riguarda la fase della conferma, la Banca d'Italia, tramite la Divisione Regolamento operazioni di mercato del Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, comunica alla controparte tramite apposito messaggio SWIFT i dati rilevanti relativi all'operazione di anticipazione di USD (importi nominale e interessi, date di regolamento a

pronti e termine e conti di regolamento) e riceve, sempre tramite apposito messaggio SWIFT, conferma dalla controparte.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

V.4 - Regolamento

La Banca d'Italia eroga in *netting*, con le modalità descritte nella Guida ECMS [36], l'importo dell'anticipazione di USD dopo aver riservato un ammontare di garanzie in euro pari all'esposizione della controparte; quest'ultima è data dal controvalore in euro dell'anticipazione di USD maggiorato del margine iniziale. La controparte verifica il valore dell'esposizione in euro in ECMS tramite la GUI[37]. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel pool Eurosistema (pool residuo), non vincolate a garanzia di alcuna operazione di finanziamento dell'Eurosistema, non risulti sufficiente a garantire l'importo del finanziamento, la controparte è contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

Le controparti dovranno rendere disponibili le garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (*Central European Time*) della data di regolamento, salvo diverso termine comunicato nell'annuncio di asta.

Dopo aver riservato l'ammontare di garanzie adeguato all'operazione di finanziamento in USD, la Banca d'Italia fornisce alla *Federal Reserve Bank of New York* (di seguito FRBNY) le istruzioni di pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento.

La Banca, su base giornaliera, vincola un ammontare di garanzie in euro corrispondente a quello degli interessi dovuti dalla controparte al tasso stabilito dalla BCE nell'annuncio dell'operazione.

Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di calendario, il tasso di cambio applicato è aggiornato settimanalmente; il primo aggiornamento è effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Tale revisione si rende necessaria per tenere conto delle oscillazioni del tasso di cambio.

Alla data di scadenza, la Banca d'Italia mette a disposizione in ECMS[38] l'importo che la controparte deve versare sul conto della Banca d'Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET, al netto di eventuali nuovi rifinanziamenti. Nel caso in cui l'importo di USD sia rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d'Italia non garantisce lo svincolo delle garanzie nell'arco della medesima giornata; esso avviene comunque nel più breve tempo possibile.

[36] La Guida ECMS è disponibile nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[37] Il dato è aggiornato sulla base delle ultime informazioni disponibili nel sistema, ad esempio, a seguito di variazione del tasso di cambio, interessi maturati, etc. Per ulteriori dettagli cfr. la Guida ECMS nella sezione del sito Internet della Banca d'Italia "Eurosystem Collateral Management System (ECMS)".
[38] Cfr. "Display netting result LPO" nella guida ECMS.